



**Azienda Ospedaliera
Ordine Mauriziano
di Torino**

Sede legale: Via Magellano, 1 – 10128 TORINO
Tel. +39 011.508.1111
www.mauriziano.it
P.I./Cod. Fisc. 09059340019

CONTRATTO

Per la fornitura di:

SISTEMI PER IL TRATTAMENTO A PRESSIONE NEGATIVA DELLE LESIONI CUTANEE – ADDOME APERTO, ESPLETATA DALL'AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO QUALE STAZIONE APPALTANTE PER CONTO DELLE ALTRE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI: A.O.U. "SAN LUIGI GONZAGA" DI ORBASSANO, ASL TO3 E ASL TO4, PER UN PERIODO DI 36 MESI.

Tra

L'AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO –
avente sede in Via Magellano n. 1, Torino, Codice Fiscale - Partita IVA
09059340019, rappresentata ai fini e per gli effetti del presente atto dal
Direttore Generale Dr. Maurizio Gaspare Dall'Acqua domiciliato ai fini del
presente atto presso la sede dell'Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di
Torino;

E

la Società **Waldner Tecnologie Medicali s.r.l.**, avente sede legale in Verona,
Piazza Bra n. 26/D, cap 37121, Codice Fiscale/Partita IVA 01542210222

nella persona del sig. Francesco Faggin,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX in qualità di Procuratore Speciale.

Premesso che

I soggetti intendono definire con il presente documento i termini e le condizioni generali che regoleranno l'affidamento della fornitura oggetto dell'appalto;

Con atto deliberativo n. 68 DEL 24/01/2023 L'A.O. Ordine Mauriziano di Torino, in qualità di **Azienda capofila** per conto delle altre amministrazioni aggiudicatrici: A.O.U. "San Luigi Gonzaga" di Orbassano, ASL TO3 e ASL TO4, ha indetto l'appalto per l'affidamento della fornitura di **SISTEMI PER IL TRATTAMENTO A PRESSIONE NEGATIVA DELLE LESIONI CUTANEE – ADDOME APERTO**, da espletarsi nella forma di Accordo Quadro con più operatori economici ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. da aggiudicarsi secondo il criterio previsto dall'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per un periodo di mesi 36 e contestualmente approvava la documentazione di gara (bando di gara, avviso per estratto del bando stesso, nonché Disciplinare di Gara e relativi allegati ed il presente Schema di contratto);

Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il bando di gara in versione integrale veniva pubblicato sulla G.U.C.E. n. 2023/S 023-065704 del 01/02/2023, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - V serie speciale n. 15 del 06/02/2023, sul sito Internet dell'Azienda, sul sito dell'Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici, mentre il relativo estratto è stato pubblicato su: "Il Messaggero" - ed. Nazionale del 09/02/2023, su "Il Giornale" ed. nazionale del 09/02/2023, su "Il Giornale del Piemonte" - ed.

Regionale del 09/02/2023 e su “Il Corriere della Sera” ed. di Torino del 09/02/2023.

L'A.O. Ordine Mauriziano ha approvato l'aggiudicazione con atto del Direttore Generale n. 740 del 06/09/2023.

La procedura di gara è stata finalizzata all'individuazione di uno o più operatori economici che, sulla base delle risultanze della procedura, siano idonei ad erogare la fornitura oggetto di gara e con i quali viene sottoscritto il presente Accordo Quadro.

Il numero degli aggiudicatari dell'Accordo Quadro è determinato in funzione del numero di offerte valide ricevute (come risultante dalla graduatoria finale) sulla base del seguente metodo:

OPERATORI ECONOMICI RIENTRANTI NELL'ACCORDO QUADRO	PERCENTUALE MINIMA DI ACQUISTO	PERCENTUALE MASSIMA DI ACQUISTO
1° Operatore Economico in graduatoria	50%	100%
Restanti operatori economici	0%	50%

Nell'ambito dell'elenco degli operatori economici aggiudicatari, l'A.O. potrà individuare di volta in volta il fornitore in ragione delle esigenze cliniche che giustificano il ricorso agli specifici prodotti offerti;

Con la deliberazione di aggiudicazione è stato individuato il fornitore primo nella graduatoria degli operatori economici facenti parte dell'Accordo Quadro nonché tutti gli operatori seguenti con i relativi importi complessivi di aggiudicazione al netto dell'IVA.

L'A.O. Ordine Mauriziano ha provveduto alla verifica antimafia secondo la disciplina di cui al D.lgs n 159/2011 e s.m.i.;

L'A.O. Ordine Mauriziano ha provveduto, altresì, alla verifica del possesso in capo all'appaltatore dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del Decreto Legislativo 50/2016;

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra individuate e costituite, per i quantitativi che interessano l'A.O. Ordine Mauriziano, si conviene e si stipula quanto segue:

1. il Dr. Maurizio Gaspare Dall'Acqua, in rappresentanza dell'Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano da e conferisce alla Società su citata l'aggiudicazione dell'affidamento della fornitura di quanto indicato in premessa per un periodo di mesi 36 verso un importo compreso tra un minimo del 50% ed il 100% dell'importo presunto di aggiudicazione secondo le modalità di aggiudicazione previste dal disciplinare di gara, per gli importi indicati nell'offerta, come meglio specificato nella Deliberazione di aggiudicazione, quantificato in **€ 45.126,10** al netto di I.V.A.
2. il Sig. Francesco Faggin nella sua qualità di Procuratore speciale della Società dichiara di accettare, come di fatto accetta, l'aggiudicazione del contratto d'appalto di cui trattasi e, con la sottoscrizione del presente contratto, formalmente si obbliga a darvi completa e puntuale esecuzione con decorrenza dalla data di sottoscrizione e della durata pari a mesi 36, il tutto nei termini e nei modi, nonché alle condizioni tutte previste dalla legge di gara, dal relativo Disciplinare e dall'offerta a suo tempo formulata;
3. su comunicazione scritta dell'A.O. l'Accordo Quadro stipulato potrà essere prorogato fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi agli stessi patti,

prezzi e condizioni, nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di gara, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. ("proroga tecnica");

4. L'A.O. si riserva la facoltà di richiedere al fornitore, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il quantitativo massimo, fino a concorrenza di un quinto dell'importo massimo del contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

5. si da atto che la suddetta società, a garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione del presente contratto d'appalto, così come previsto dall'art. 103 del D.Lgs 50/2016, ha prestato idonea garanzia cauzionale per l'ammontare di € 2.256,31 con polizza fideiussoria emessa dalla società Allianz S.p.A. L'importo è stato ridotto del 50% in quanto la società è in possesso della certificazione UNI EN ISO 3001:2015. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, per il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse nonché dal rimborso delle somme che l'Azienda ospedaliera avesse eventualmente corrisposto senza titolo nel corso dell'appalto. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente soltanto a conclusione di tale rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali. E' fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione qualora la garanzia risultasse insufficiente.

6. l'importo contrattuale indicato in precedenza potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione dell'importo stesso e che tali incrementi o diminuzioni delle obbligazioni non potranno comportare alcuna modifica

delle condizioni previste dal contratto originario;

7. L'appaltatore ha corrisposto le spese di pubblicazione dell'estratto del bando di gara sui giornali e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (disciplina transitoria ex art. 216 comma 11 del D.Lgs n. 50/2016), pari ad € 2.362,55, secondo le modalità di ripartizione e di pagamento indicati nell'art. 27 del Disciplinare di gara.

Art. 1 (Modalità di consegna)

Le modalità di consegna sono descritte puntualmente nel Capitolato Tecnico e qui si intendono completamente richiamate. La consegna e l'installazione delle apparecchiature, devono essere effettuate presso le strutture delle Aziende sanitarie afferenti la gara e quindi dovranno comprendere tutte le operazioni necessarie a tal fine secondo le disposizioni specificate negli ordini di fornitura

L'accettazione della merce non solleva il fornitore dalla responsabilità per vizi apparenti od occulti sia riscontrati all'atto della consegna che al momento dell'utilizzo.

Art. 2 (Direttore di esecuzione del contratto)

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 101 e 111 del D.Lgs n. 50/2016 l'Azienda Ospedaliera verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'esecutore attraverso il Direttore dell'esecuzione che è soggetto diverso dal responsabile del procedimento. Per l'A.O. il DEC è nominato dall'A.O. Ordine Mauriziano di Torino con il provvedimento n. 740 del 06/09/2023 nella persona dell'Ing. Piergiuseppe Savant Levet, direttore della S.S. Ingegneria Clinica..

Il D.E.C. inoltre autorizza, laddove ne ricorrano i presupposti, l'**esecuzione**

anticipata del contratto.

Art. 3 (Sicurezza del lavoratore)

In materia di sicurezza la Ditta aggiudicataria si impegna a rispettare i seguenti obblighi:

- Obbligo di rispettare gli adempimenti conseguenti alla normativa per la sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/08.
- Ai sensi dell'art. 6 della Legge 123/2007 e s.m.i., nell'ambito dello svolgimento delle attività di cui al presente appalto, anche in regime di subappalto, il personale occupato dalla Ditta appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche sui lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività.
- Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto.
- La messa a disposizione e l'uso dei DPI necessari a tutti i lavoratori coinvolti nella fornitura (compresi autonomi) nonché la messa a disposizione dei medesimi a tutti i visitatori autorizzati.
- Il rispetto di tutte le norme antinfortunistiche vigenti e delle prescrizioni della singola Azienda sanitaria, in modo da garantire l'incolumità del personale e dei terzi;
- La Ditta dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile Servizio prevenzione e protezione. Prima

di stipulare il contratto, la Ditta deve presentare e sottoscrivere tutta la documentazione connessa con la tutela della salute e la sicurezza sul lavoro.

- Le clausole del capitolato e del contratto di appalto in tema di sicurezza sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in Leggi o Regolamenti che entreranno in vigore successivamente al rapporto contrattuale in essere.

Art. 4 (Obblighi retributivi previdenziali ed assicurativi dell'aggiudicatario)

Il personale addetto alle attività appaltate deve essere regolarmente assunto dall'Impresa aggiudicataria, ovvero trovarsi in posizione di rapporto disciplinato da un contratto d'opera con l'Impresa medesima o da una forma di contratto di lavoro regolare prevista dalla normativa vigente.

La ditta dovrà assicurare il rispetto della vigente normativa fiscale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa nei confronti del personale in servizio, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

La Ditta aggiudicataria è obbligata altresì ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto di contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile alla località.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopraindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

La ditta aggiudicataria si impegna ad esibire su richiesta della singola Azienda sanitaria la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi suddetti.

L'Azienda si riserva la facoltà di non procedere al pagamento delle prestazioni nel caso in cui, nel corso del contratto, emergano inadempienze tra appaltatore e personale dipendente fino alla definizione della vertenza. Per tale sospensione o ritardo di pagamento l'Assuntore non può opporre eccezione all'Azienda neanche a titolo di risarcimento danni.

Nel caso di subappalto, l'Impresa aggiudicataria risponderà ugualmente di tali obblighi.

Art. 5 (Controlli sulle forniture)

La fornitura del materiale di consumo è sottoposta a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nei disciplinari di gara e tecnico e delle norme contrattuali.

Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali è fatta salva la possibilità di effettuare, in relazione alla natura dei beni e dei servizi ed al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

La firma all'atto del ricevimento del materiale di consumo da parte del personale addetto al Magazzino indica solo una corrispondenza del numero di colli inviati.

La quantità è esclusivamente quella accertata dagli operatori dei magazzini dell'AO e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore, che provvederà ad integrarla nel caso di non corrispondenza.

Il fornitore dovrà accettare contestazioni sulla qualità ed il confezionamento

anche a ragionevole distanza dalla consegna e limitatamente alla qualità qualora il difetto appaia al momento dell'uso.

In caso di mancata corrispondenza dei prodotti ai requisiti contrattuali, si potrà procedere in uno dei seguenti modi:

1. restituire la merce al fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue spese e sostituirla entro i termini indicati dall'Amministrazione, ove ciò non avvenga si procederà come previsto dai successivi articoli (inadempimenti – penalità);
2. restituire la merce al fornitore senza chiederne la sostituzione e procedere all'acquisto in danno salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo, in ogni caso, il risarcimento degli ulteriori danni;
3. restituire la merce al fornitore senza richiederne la sostituzione, considerare risolto il contratto e incamerare il deposito cauzionale a titolo di penale, come indicato dal successivo sulla risoluzione, salvo ulteriore e più completa tutela dei propri interessi nelle sedi competenti.

E' facoltà dell'Azienda Ospedaliera provvedere ad acquisti sul mercato di particolari partite del materiale di consumo e dei reagenti, ove non fossero nella tempestiva disponibilità e qualora fosse possibile, nonché in caso di ritardo nelle consegne. In tal caso il soggetto fornitore se ne assumerà l'onere dell'eventuale maggiore spesa.

Art. 6 (Prezzi)

Fatto salvo quanto previsto all'articolo seguente, i prezzi di aggiudicazione devono restare fissi ed invariati per tutto il periodo della fornitura ed essere comprensivi di tutti gli oneri conseguenti alle prestazioni oggetto del presente contratto con la sola esclusione dell'I.V.A.

Art. 7 (Revisione prezzi)

I prezzi di aggiudicazione sono fissi per tutta la durata contrattuale. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei prezzi di riferimento pubblicati dall'ANAC ai sensi dell'art. 9, comma 7, del D.L. 66/2014 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo - FOI per l'anno precedente.

La richiesta di revisione prezzi, idoneamente motivata e documentata, dovrà essere richiesta entro il termine perentorio e decadenziale di sei mesi decorrenti dalla data di maturazione di tale diritto (a decorrere dal 13° mese) e comunque non oltre entro il termine perentorio e decadenziale di sei mesi dalla data di scadenza del contratto stesso.

Il soggetto fornitore deve provvedere all'adeguamento dei prezzi relativi ai prodotti aggiudicati nel caso in cui, successivamente all'affidamento della fornitura oggetto della presente procedura, vengano praticate condizioni di miglior favore ad altre Aziende Sanitarie sul territorio regionale.

Art. 8 (Variazioni in corso d'opera)

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 9 (Ritiro dei prodotti)

Il soggetto aggiudicatario deve comunicare immediatamente all'Azienda Sanitaria le eventuali sospensioni o revoche delle autorizzazioni relative alla produzione/commercializzazione dei prodotti oggetto della fornitura.

Art. 10 (Subappalto)

Il soggetto offerente, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

Art. 11 (Tracciabilità dei flussi finanziari)

Ai sensi e per gli effetti della Legge 13 agosto 2010 n. 136 come modificato dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modifiche in legge 17 dicembre 2010 n. 217, l'aggiudicatario dovrà comunicare all'A.O. la lista dei conti correnti dedicati che utilizzerà per ogni transazione inerente l'appalto in oggetto, corredata dei nominativi e dei codici fiscali dei soggetti abilitati ad operare.

In base alla normativa summenzionata "Piano straordinario contro le mafie" tutti i movimenti finanziari relativi agli appalti e subappalti pubblici di lavori, servizi e forniture devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario dedicato (ed "obbligo di tracciabilità") **pena la nullità assoluta del contratto di appalto.** A tal fine i Codici Identificativi Gara (C.I.G.) attribuiti dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture sono indicati negli allegati del capitolato speciale di gara.

Art. 12 (Modalità di fatturazione e pagamenti)

Il pagamento del materiale regolarmente consegnato e per il quale non siano sorte contestazioni, sarà effettuato previa presentazione di regolare fattura intestata all'Amministrazione, ai sensi della normativa vigente, previo controllo della rispondenza delle quantità esposte con quelle effettivamente consegnate, della concordanza dei prezzi unitari e delle condizioni di fornitura, con quelli indicati nel contratto o nell'ordine, dell'esattezza dei

conteggi e di ogni altra necessaria indicazione anche ai fini fiscali. I pagamenti saranno effettuati ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 192/2012, a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità' e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, al fine del rispetto dell'art. 3 della legge 13/8/2010 n.136, che prevede che tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati, anche se non in via esclusiva,accesi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.A.. Le fatture dovranno essere così intestate: A.O. Ordine Mauriziano Via Magellano,1 10128 TORINO P.I./Cod.Fisc. 09059340019. I pagamenti delle fatture verranno pertanto effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario e postale tramite conto corrente dedicato. Con decorrenza 31 marzo 2015 è previsto dalla normativa attualmente in vigore l'invio tramite SDI di fatture elettroniche per le quali occorrerà indicare i seguenti codici, ove richiesti: Codice Ipa:asoom_to Codice Univoco Ufficio:UFHCOM Nome dell'Ufficio: Uff_eFatturaPA Il Codice C.I.G. Ulteriori informazioni sulla fatturazione elettronica possono essere ricevute sul sito www.fatturapa.gov.it.

È fatto obbligo al fornitore, pena la nullità del contratto, di assumere a proprio carico gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. La fattura sarà liquidata se corredata di copia fotostatica del relativo documento di trasporto o altro documento equipollente e del relativo collaudo. Il 7 dicembre 2018 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha emanato il Decreto Ministeriale che introduce dal 1 ottobre 2019, prorogato al 1 febbraio 2020, l'obbligo di utilizzo esclusivo da parte degli

Enti del Servizio Sanitario Nazionale e delle Aziende loro fornitrici del sistema di gestione telematico dei documenti degli ordini d'acquisto di beni e servizi per il tramite del Nodo di Smistamento degli Ordini (NSO). A decorrere dalla data di cui sopra, le fatture elettroniche dovranno obbligatoriamente riportare gli estremi trasmessi nel nuovo formato elettronico secondo le modalità stabilite nelle linee guida dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Per ottemperare agli adempimenti di cui sopra, è necessario che il Fornitore comunichi quanto prima una tra le seguenti tipologie di trasmissione in conformità a quella scelta in fase di accreditamento al sistema di smistamento ordini:

- a) Codice NSO
- b) Codice PEPPOL
- c) Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Oltre a quanto sopra, è opportuno che i fornitori comunichino anche un'ulteriore PEC oppure un indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO), dove verranno inviati gli ordini che NSO non è stato in grado di recapitare. Si evidenzia che, qualora il fornitore abbia canale di trasmissione via PEC (lettera c), l'indirizzo PEC alternativo deve essere diverso da quello utilizzato per accreditarsi.

Ai sensi dell'art. 102 comma 4 del D.Lgs 50/2016 i pagamenti sono disposti dall'A.O. previo accertamento, da parte del Direttore dell'esecuzione, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità rispetto alle prestazioni dovute dall'esecutore del contratto.

I mandati di pagamento relativi ai materiali di cui trattasi saranno emessi nei termini previsti dal D. Lgs n. 231/2002, a 60 giorni dalla data di ricevimento

della fattura.

Per la data di ricevimento della fattura fa fede il protocollo generale dell'Azienda sanitaria. Tale termine resterà interrotto qualora l'Azienda Ospedaliera chieda chiarimenti.

Per individuare la data di pagamento si fa riferimento alla data del relativo mandato. Eventuali spese per il pagamento tramite bonifico bancario sono a carico del fornitore. Nel caso di ritardo dei pagamenti il saggio degli interessi, ai fini e per gli effetti dell'art. 5 del D.Lgs n. 231/2002, come modificato dal D.Lgs n. 192/2012, sarà calcolato avendo a riferimento il tasso fissato semestralmente dalla BCE, come pubblicato sulla G.U. Italiana.

Art. 13 (Vicende soggettive dell'esecutore del contratto)

E' vietata, da parte dell'appaltatore, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese. In tal caso si applicherà quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), punto 2 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 14 (Cessione di crediti derivanti da contratto)

Ai sensi dell'art. 106, comma 13, del vigente *Codice dei contratti pubblici*, l'Impresa aggiudicataria, con la sottoscrizione del contratto, si obbliga a non cedere a terzi i crediti ad esso derivanti, senza la preventiva autorizzazione dell'A.O.

La cessione del credito deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere alla stessa notificata.

Essa è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 gg dalla notifica della cessione.

In ogni caso l'A.O. cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto.

15 (Inadempienze e penalità)

Il Fornitore è soggetto all'applicazione delle seguenti penalità:

- a) ritardata consegna dell'apparecchio ordinato. Per ogni giorno di ritardo nella consegna dell'apparecchiatura ordinata, verrà posto a carico del Fornitore una penale pari ad € 200, salvo il risarcimento di eventuali danni che l'Amministrazione potrà subire per il periodo di inattività delle stesse. Trascorsi 30 giorni l'Azienda sanitaria può risolvere il contratto d'appalto addebitando al Fornitore tutti i danni sostenuti e i maggiori costi derivanti da una nuova aggiudicazione dell'appalto;
- b) ritardata consegna dei presidi. Per ogni giorno di ritardo nella consegna dei beni ordinati, verrà posto a carico del Fornitore una penale giornaliera pari ad € 100,00 salvo il risarcimento di eventuali danni che l'Amministrazione potrà subire per il periodo di inattività chirurgica. Inoltre non si procederà a pagare alcun canone durante tutto il periodo di inattività. Nell'ipotesi di ritardata consegna dei presidi l'Azienda si riserva l'insindacabile facoltà di risolvere anticipatamente il contratto addebitando al Fornitore tutti i danni sostenuti e i maggiori costi derivanti da una nuova aggiudicazione dell'appalto;
- c) nel caso di vizi occulti o non facilmente riconoscibili, la singola azienda sanitaria provvederà a contestare la qualità e le caratteristiche dei prodotti finiti anche in deroga dei termini di cui all'art. 1495 del cod. civ. e più esattamente al momento del loro utilizzo o comunque dal momento della conoscenza del vizio, salvo il rispetto del termine di decadenza. Si applicherà una penale per un limite massimo pari al 20% dell'importo dell'ordine;

d) mancata tempestiva comunicazione relativa all'indisponibilità temporanea dei prodotti nei termini previsti per l'esecuzione dell'ordine: sarà applicata una sanzione fino al 3% del valore del contratto commisurato al valore complessivo del bene per il quale non è stata comunicata l'indisponibilità temporanea, oltre alle sanzioni previste per la mancata consegna del bene;

e) mancata presentazione della scheda di sicurezza del prodotto (se prevista): sarà applicata una sanzione pari al 5% del valore contrattuale;

f) mancata presentazione del Piano di Manutenzione Preventiva (calendario delle visite programmate): penale pari al 1% (uno per cento) dell'importo del contratto per ogni mese (o frazione di mese) di ritardo, fatti salvi gli ulteriori eventuali danni e deduzioni che l'Azienda riterrà applicabili;

g) mancata esecuzione della manutenzione preventiva (programmata). Nel caso in cui, per ragioni non dipendenti dalla singola Azienda Sanitaria, l'Appaltatore non completasse l'esecuzione delle visite periodiche programmate, verrà posta a carico del Fornitore una penale pari a € 200 per ogni mese di ritardo, oltre al recupero dei costi necessari all'esecuzione del servizio affidato a terzi e dei costi derivanti dall'interruzione del servizio. Nell'ipotesi di mancata esecuzione della manutenzione preventiva l'Azienda si riserva l'insindacabile facoltà di risolvere anticipatamente il contratto;

h) mancata sostituzione di un apparecchio "fuori uso temporaneo". Nel caso in cui non fosse sostituita un'apparecchiatura posta "fuori uso temporaneo" sarà applicata una penale di € 200 al giorno dopo 24 ore dalla data di rilevazione e interrotto il pagamento del canone, oltre al recupero dei costi necessari all'esecuzione del servizio affidato a terzi e dei costi derivanti dall'interruzione del servizio. Resta ferma la facoltà dell'Azienda di risolvere anticipatamente il

contratto;

i) mancata esecuzione del servizio di sanificazione. Nel caso in cui, per ragioni non dipendenti dalla singola Azienda Sanitaria, l'Appaltatore non effettuasse il servizio periodico di sanificazione (ovvero il servizio su richiesta), verrà posta a carico del Fornitore una penale pari a € 200 per ogni giorno di ritardo, oltre al recupero dei costi necessari all'esecuzione del servizio affidato a terzi e dei costi derivanti dall'interruzione del servizio. Inoltre non si procederà a pagare alcun canone durante tutto il periodo di inattività dell'apparecchiatura. Nell'ipotesi di mancata esecuzione della sanificazione l'Azienda si riserva l'insindacabile facoltà di risolvere anticipatamente il contratto;

j) mancata risoluzione del guasto (manutenzione correttiva): decorso il periodo previsto dalla richiesta, in caso di inattività delle apparecchiature sottoposte a manutenzione correttiva, verrà posto a carico del Fornitore una penale giornaliera di € 200; oltre al recupero dei costi necessari all'esecuzione del servizio affidato a terzi e dei costi derivanti dall'interruzione del servizio. Inoltre non si procederà a pagare alcun canone durante tutto il periodo di inattività dell'apparecchiatura. Nell'ipotesi di mancata esecuzione della manutenzione correttiva l'Azienda si riserva l'insindacabile facoltà di risolvere anticipatamente il contratto;

In caso di mancata consegna dei presidi o in caso di mancata funzionalità delle apparecchiature in noleggio, oltre alle penalità anzidette e qualora le inadempienze permangano oltre i termini fissati al punto 1 del presente articolo, l'Azienda sanitaria non pagherà il canone delle apparecchiature in noleggio per tutto il periodo di interruzione delle prestazioni.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difformi dalle prescrizioni contenute nel presente capitolato e nel contratto d'appalto. In tal caso si applicheranno al Fornitore le predette penali sino al momento in cui la fornitura e/o i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

La singola Azienda sanitaria ha facoltà di esercitare i diritti sopra indicati senza aver prima intimato o costituito in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria, benefici ai quali il fornitore rinuncia con la presentazione dell'offerta e con l'accettazione delle clausole del presente capitolato.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare e tempestiva contestazione dell'inadempienza trasmessa tramite raccomandata a/r, anticipata via fax, o tramite PEC.

La ditta aggiudicataria avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre sette giorni dal ricevimento della contestazione; la singola Azienda sanitaria, valutate le osservazioni formulate dalla ditta aggiudicataria, decide in merito all'applicazione delle penali, procedendo alla formale comunicazione dell'esito della procedura.

Le contestazioni formalizzate inibiscono, fino a completa definizione, il diritto al pagamento delle relative fatture.

L'applicazione delle penali sopra indicate avrà luogo mediante prelievo dal deposito cauzionale ovvero in via diretta mediante compensazione con eventuali crediti dell'aggiudicatario. E' in ogni caso fatta salva la facoltà di

chiedere la risarcibilità dell'ulteriore danno, nonché la risoluzione del rapporto contrattuale.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della singola Azienda sanitaria a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni. Sono fatte salve le ragioni della singola Azienda sanitaria per cause non dipendenti dalla propria volontà, per inadempienze di terzi, od ad essa imputabili.

Art. 16 (Forza maggiore)

Le parti non saranno ritenute inadempienti qualora l'inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuta a causa di forza maggiore. Con l'espressione "forza maggiore" si fa riferimento a titolo indicativo, a conflitti sindacali, guerre, insurrezioni, disordini, catastrofi, epidemie e, in genere, a qualunque altro evento inevitabile e imprevedibile anche mediante l'uso dell'ordinaria diligenza.

In caso di forza maggiore, che impedisca ad una delle parti contraenti l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, è tenuta a darne tempestiva comunicazione all'altro contraente, indicando anche il tempo prevedibile di impedimento. La parte che non ha potuto adempiere, per causa di forza maggiore, ha diritto ad una proroga dei termini in misura pari alla durata dell'evento ostativo. Tuttavia, qualora la causa di forza maggiore duri più di 60 giorni continuativamente, ciascuna parte, con un preavviso di 30 giorni, avrà facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 17 (Risoluzione e recesso dal contratto)

L'Azienda sanitaria ha la facoltà di risolvere il contratto di diritto (art. 1456 del cod. civ.), incamerare definitivamente la cauzione, e/o applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell'ulteriore danno, qualora:

- in caso di cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario, o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;
- allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;
- qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- qualora le transazioni siano effettuate in difformità all'art. 3 della legge 136 del 13 agosto 2010.;
- allorché sia stata pronunciata una sentenza definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale del Fornitore, ivi compresa la violazione di diritti di brevetto;
- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto partecipazione alla gara;
- il Fornitore ceda il contratto;
- il Fornitore subappalti una parte della fornitura senza autorizzazione

della singola Azienda sanitaria;

- per la mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della singola Azienda sanitaria;

- Il Direttore dell'Esecuzione, provvede ad istruire motivata e documentata proposta di risoluzione contrattuale. Tale proposta sarà inviata al RUP che potrà procedere alla risoluzione, anche parziale, del contratto in essere.

Ferme le modalità istruttorie appena descritte e laddove non diversamente previsto dalla normativa in vigore, ai sensi dell' art. 1453 del cod. civ., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, in tutto o in parte, qualora:

- in caso di ripetuta o grave inadempienza delle clausole contrattuali, così come definita dal precedente art. 16 "Inadempienze e penalità" del presente contratto, ed in particolare di quelle riguardanti la fornitura di prodotti non conformi, il ritardo nella consegna o nella sostituzione delle merce contestata, la mancata consegna ingiustificata dei prodotti richiesti;

- il Fornitore non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione la singola Azienda sanitaria di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;

- il Fornitore si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l'applicazione delle penalità;

- il fornitore sospenda l'esecuzione del contratto per motivi imputabili al

fornitore medesimo;

- il Fornitore non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l'accettazione del presente capitolato in tema di comportamento trasparente per tutta la durata del presente appalto;
- il Fornitore non rispetti i termini di consegna e di installazione della fornitura;
- il Fornitore non intervenga nei tempi previsti dal capitolato e la mancata risoluzione del guasto arrechi notevoli disagi o danni all'Azienda Sanitaria;
- qualora l'apparecchiatura fornita non sia pienamente e completamente operativa rispetto alle specifiche dichiarate nell'Offerta tecnica;
- in caso di esito negativo del collaudo;
- nel caso non rispetti quanto indicato nel DUVRI;

In caso di risoluzione del contratto per una delle su indicate cause l'Azienda sanitaria incamererà a titolo di penale e di indennizzo l'intera cauzione definitiva prestata dal Fornitore salvo il risarcimento del maggior danno (tutti i costi, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi della fornitura/servizio, ecc.). Nessun indennizzo è dovuto al Fornitore aggiudicatario inadempiente. L'esecuzione in danno non esime il Fornitore dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

L'Azienda sanitaria può recedere dal contratto qualora nei suoi servizi intervengano trasformazioni di natura tecnico-organizzative rilevanti ai fini e agli scopi della fornitura e del servizio appaltato. Fermo restando il pagamento delle prestazioni già rese, nessun indennizzo è dovuto al Fornitore.

L'Azienda sanitaria può recedere dal contratto, previa dichiarazione da comunicare al Fornitore per motivi di interesse pubblico, che saranno specificamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto.

Rimane fermo il diritto dell'Impresa al pagamento delle prestazioni già rese, nessun indennizzo sarà dovuto all'Impresa stessa.

Art. 18 (Esecuzione d'ufficio)

Qualora si manifestassero oggettive e documentate carenze organizzative da parte della Ditta Appaltatrice nell'esecuzione della fornitura, l'Azienda sanitaria si riserva fin d'ora la facoltà di ordinare e far eseguire ad altri soggetti le prestazioni necessarie per il regolare espletamento del servizio. In tale eventualità, oltre all'applicazione delle penalità di cui al presente capitolato, saranno addebitati alla Ditta Appaltatrice anche i costi di tali operazioni.

Art. 19 (Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni)

Il soggetto fornitore non può opporre, ex art. 1462 del codice civile, eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata dal presente procedimento di gara.

Tutte le riserve che il soggetto fornitore intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all'A.O. e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto.

Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 giorni dall'emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva.

Non esplicitando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati il soggetto fornitore decade dal diritto di fare valere le riserve stesse. Le riserve che siano

state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'A.O. che emanerà gli opportuni provvedimenti.

Art. 20 (Responsabilità civile e polizza assicurativa)

La Ditta appaltatrice è responsabile dei danni a persone o a cose dell'Azienda ospedaliera o di terzi che possano derivare dalla fornitura in oggetto per colpa imputabile ad essa o ai suoi dipendenti. L'Azienda ospedaliera è completamente sollevata da qualsiasi responsabilità al riguardo.

A tale scopo la Ditta aggiudicataria ha contratto apposita polizza assicurativa come indicato nell'art. 30 del Disciplinare di gara:

polizza R.C.T.: n. 731827747 della società Allianz S.p.A.;

Art. 21 (Rinvio alla Documentazione di gara)

Per quanto non previsto e non modificato dal presente contratto, trovano applicazione le disposizioni contenute nella documentazione di gara, che anche se non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e relativi allegati, si farà riferimento, in quanto applicabili, alle norme del codice civile.

Art. 22 (Foro competente)

Per le eventuali controversie derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione della fornitura in oggetto le parti contraenti riconoscono come unico foro competente esclusivamente il foro di TORINO.

Art. 23 (Spese di contratto, registrazione e varie)

La presente scrittura privata verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del T.U. approvato con D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

In caso di registrazione le spese saranno a totale carico della Ditta contraente.

Ai fini fiscali il presente contratto, qualora registrato, sarà soggetto ad imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 avendo per oggetto prestazioni soggette ad I.V.A..

La registrazione presso il competente Ufficio del Registro sarà effettuata dalla S.C. Affari Generali dell'A.O. Ordine Mauriziano, quale committente.

Art. 24 (Riepilogo documentazione allegata)

Sono materialmente allegati al presente atto e ne costituiscono parte integrante e sostanziale i seguenti documenti:

- Allegato “**A**”: Offerta economica in copia conforme;
- Allegato “**B**”: DUVRI definitivo.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, sebbene non materialmente allegati, i seguenti documenti e atti:

- il bando di gara; - il capitolato tecnico e il disciplinare di gara con relativi allegati, il provvedimento n.740 del 06/09/2023 di aggiudicazione definitiva;
- le polizze per Cauzione definitiva e R.C.O.

Letto, confermato e sottoscritto

Per l' A.O. Ordine Mauriziano di Torino

Il Direttore Generale: Dr. Maurizio Gaspare Dall'Acqua

Per la Società Waldner Tecnologie Medicali s.r.l.

Sig. Francesco Faggin Procuratore Speciale
